FARE UNA COPIA

TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE DISTACCATA DI MONOPOLI

SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO

(art. 567 C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico
Dott. Valentino **LENOCI**
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A in data 19/01/2011

nel procedimento penale

NEI CONFRONTI DI:

nato a
ivi res.
elett.te dom.to c/o studio Avv. La Scala - Bari

-libero contumace-

-Opp. a decr. penale-

N.18409/07 reg. not.reato
N.19500/07 reg. gen.G.I.P.
N.149/08 reg. gen.Dibat.
N.10/11 Sentenza

Depositata in Cancelleria
il 27 APR. 2011
Il Cancelliere
IL CANCELLIERE B3
Gianfranco Leuzzi

Comunicazione al P.G.
il .....

Notifica al Contumace
il .....a .....
il .....a .....

Prodotta impugnazione
il .....
da .....
il .....
da .....

Comunicazione al P.G. per art. 595 cpp
il .....

Comunicata al P.M.
il .....
è divenuta irrevocabile
per .....
il .....
per .....
il .....
per .....
il .....

Il Cancelliere
.....

Esecuzione: .....
Estratto al P.M.
il .....
N. .....reg. esec. P.M.
N. .....reg. esec. Trib.

N. ..... reg. inc. esec.

Campione penale
N. .....

Scheda Casellario redatta
il .....per.....
il .....per.....

Decreto di grazia del .....
Riabilitazione il.....

IMPUTATO

Art.256 commi 1 lett.b) e 2 D. Lgs.152/2006, perché,nella qualità di rappresentante legale della società ' " con sede in alla Via ,depositava o faceva depositare,in modo incontrollato,rifiuti pericolosi presso il terreno censito al catasto del Comune di nel foglio mappale nr.1 particella 534,di proprietà della predetta società,in violazione del divieto di cui all'art.192 comma 1 D. Lgs. 152/2006;
Reato accertato in il 09/10/2007

Con l'intervento del Pubblico Ministero: avv. Francesco Magistro –V.P.O. giusta delega in data 18/01/2011-;

e di: avv. Antonio Maria Lascala,da Bari –difensore di fiducia dell'imputato –assente- sostituito con delega dall'avv.Aldo Maria Fornari-

Le parti hanno concluso come segue: il P.M. chiede 'assoluzione per non aver commesso il fatto.
Il difensore dell'imputato si associa alla richiesta del P.M. in subordine chiede il minimo della pena e tutti i benefici di legge.

Fatto e diritto

è stato tratta giudizio immediato dinanzi a questo Tribunale, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, per rispondere del reato a lui ascritto in epigrafe.

Avviata l'istruttoria dibattimentale, all'udienza del 3 ottobre 2008, revocato il decreto penale di condanna, sono stati escussi i testi e I mentre nella successiva udienza del 20 febbraio 2009 sono stati esaminati i testi e

All'udienza del 12 febbraio 2010 sono stati sentiti i testi e] , mentre nella successiva udienza del 25 maggio 2010 è stato esaminato il teste

All'odierna udienza, infine, sono stati esaminati i testi e ; quindi, P.M. e difesa hanno concluso come da verbale in atti.

All'esito dell'istruttoria espletata, ritiene il giudicante che l'imputato debba essere mandato assolto dal reato a lui contestato, per non aver commesso il fatto.

Ed invero, in punto di fatto risulta accertato che, nel mese di ottobre 2007, sul terreno di proprietà della , di cui il è il legale rappresentante, sito in agro di , località , erano depositati una serie di rifiuti pericolosi e non pericolosi di vario genere, tra cui materiale plastico, vernici, detriti di tipo edilizio e lastre di amianto (v. deposizione dei testi ud. del 20 febbraio 2009; e ud. del 3 ottobre 2008; , ud. del 12 febbraio 2010).

Risulta peraltro altrettanto pacifico che il sito in questione non era recintato, e quindi era di facile accesso per chiunque (v. deposizione dei testi ud. del 3 ottobre 2008; ud. del 20 febbraio 2009; ud. del 19 gennaio 2011; , ud. del 19 gennaio 2011; ud. del 12 febbrai 2010; , ud. del 25 maggio 2010).

Orbene, così stando le cose, è evidente che chiunque avrebbe potuto scaricare i rifiuti in questione sul terreno di proprietà della nel senso che in qualunque momento – specialmente nelle ore notturne – sarebbe stato possibile effettuare sul posto, da parte di chicchessia, lo scarico di rifiuti pericolosi e di materiale inerte in genere.

Non risulta in alcun modo, peraltro, che il materiale in questione sia stato depositato o fatto depositare dal legale rappresentante della , e quindi il reato in questione non può certo ascriversi al non potendosi d'altronde pretendere che lo stesso o un suo incaricato vigilassero costantemente sul fondo in questione.

L'imputato deve quindi essere mandato assolto dal reato a lui ascritto, per non avere commesso il fatto.

Motivazione riservata in gg. 90.

P. Q. M.

Il Tribunale, visto l'art. 530 c.p.p., assolve dal reato ascrittogli, per non avere commesso il fatto.

Motivazione riservata in gg. 90.

19 gennaio 2011.

Il Giudice
(Dott. Valentino Lenoci)